

ATTO N. 618

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1133 del 04/10/2011)

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 23/12/2004, N. 30 (NORME IN
MATERIA DI BONIFICA)”**



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 10/10/2011*

Trasmesso alla I e II Commissione Consiliare Permanente il 04/10/2011



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1133 DEL 04/10/2011

OGGETTO: Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 "Norme in materia di bonifica".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Gianluca Rossi avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 "Norme in materia di bonifica";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate per l'anno in corso;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 30.09.2011 prot. n. 0136279, con cui viene espresso il parere favorevole ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del Regolamento della Giunta regionale;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;


Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 "Norme in materia di bonifica", e la relazione che lo accompagna, dando mandato all'Assessore Gianluca Rossi di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Gianluca Rossi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**IL PRESIDENTE**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 "Norme in materia di bonifica".

RELAZIONE

Nell'ambito di uno tra i più importanti obiettivi di legislatura, concernente il riordino e la semplificazione degli enti e organismi istituzionali che operano nel territorio regionale, la Giunta regionale, con il disegno di legge qui in commento, ha inteso dare attuazione anche alle norme nazionali che già da qualche anno delineano una chiara tendenza verso la concreta riduzione degli apparati amministrativi pubblici.

Il disegno di legge che segue, dunque, in conformità con l'articolo 27 del DL 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", e con l'articolo 7 del DL 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", dispone il riordino dei Consorzi di bonifica Tevere-Nera, Valle di Chiana romana e Val di Paglia e il Consorzio di bonificazione umbra, i quali vengono accorpati mediante fusione nel Consorzio unico di bonifica.

Tale operazione è attuata nel rispetto della più ampia partecipazione: infatti il disegno di legge dispone che la Giunta debba sentire le Regioni Lazio e Toscana prima di procedere all'adozione degli atti di fusione. Nel merito nulla cambia con riferimento alle funzioni e alla rappresentanza del Consorzio unico, il quale continua ad operare con i poteri e nell'ambito delle competenze già attribuite ai singoli consorzi.

L'unificazione dei tre Consorzi di bonifica consentirà di realizzare un sensibile risparmio, determinato dalla unificazione degli organi e dei servizi comuni nell'unico Consorzio.

Nelle more del completamento delle operazioni finalizzate alla fusione, continuano ad operare i consorzi di bonifica oggi esistenti.

Il disegno di legge, inoltre, affronta e risolve il delicato problema della costosa emissione di cartelle esattoriali per il recupero di contributi consortili di lieve entità. L'articolo 18 del ddl introduce nel corpo normativo della legge regionale 30/2004 l'articolo 20bis, il quale prevede l'esenzione dal pagamento del contributo "di importo inferiore al limite fissato annualmente dalla Giunta regionale, quale soglia di economicità di riscossione". Il minor gettito per il Consorzio viene "ripianato" con un finanziamento regionale annuale, che tiene conto comunque del rispetto dei costi standard di funzionamento, quale parametro per l'erogazione del finanziamento medesimo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica)".



Art. 1
(Modificazioni all'art. 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), le parole: "ai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "al Consorzio unico di bonifica".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 30/2004, le parole "del consorzio interessato" sono sostituite dalle seguenti: "del Consorzio unico di bonifica".

Art. 2
(Sostituzione dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Consorzio unico di bonifica)

1. Il Consorzio di bonifica Tevere-Nera, il Consorzio di bonifica Valle di Chiana romana e Val di Paglia e il Consorzio di bonificazione umbra sono accorpati mediante fusione in un unico consorzio denominato Consorzio unico di bonifica che esercita le funzioni in materia di bonifica di cui all'articolo 12. La natura e l'organizzazione dello stesso sono disciplinate dall'articolo 11.

1. Nei comprensori di bonifica ove non opera il Consorzio unico di bonifica, le funzioni relative, compresa l'emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale."

Art. 3
(Modificazioni all'art. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2004, le parole: "ai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "al Consorzio unico di bonifica".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/2004, le parole: "dei consorzi di bonifica" sono

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sostituite dalle seguenti: “del Consorzio unico di bonifica”.

Art. 4
(Modificazioni all'art. 7)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 30/2004, le parole “ai consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “al Consorzio unico di bonifica”.

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 30/2004, le parole: “al consorzio di bonifica territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “al Consorzio unico di bonifica” e al secondo periodo le parole: “consorzio di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “Consorzio unico di bonifica”.

Art. 5
(Modificazione all'art. 8)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004, le parole: “ai consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “al Consorzio unico di bonifica”.

Art. 6
(Modificazioni all'art. 9)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “da ciascun consorzio di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “dal Consorzio unico di bonifica”.

2. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “Laddove esistono i consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “Laddove opera il Consorzio unico di bonifica”.

3. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “dei consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “del Consorzio unico di bonifica”.

4. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “dei consorzi di bonifica interessati” sono sostituite dalle seguenti: “del Consorzio unico di bonifica”.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 7
(Modificazioni all'art. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: "ai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "al Consorzio unico di bonifica".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: "ai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "al Consorzio unico di bonifica".

Art. 8
(Modificazioni alla l.r. 30/2004)

1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente: "Consorzio unico di bonifica e contribuenza".

2. La rubrica del Capo I del Titolo IV della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente: "Consorzio unico di bonifica".

Art. 9
(Modificazioni all'art. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/2004, le parole: "I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consorzio unico di bonifica è ente pubblico economico".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 30/2004, le parole: "dei consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "del Consorzio unico di bonifica".

Art. 10
(Modificazioni all'art. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "I consorzi di bonifica svolgono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consorzio unico di bonifica svolge".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "ai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "al Consorzio unico di bonifica".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "i consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "il Consorzio unico di bonifica" e la parola: "provvedono" è sostituita dalla seguente: "provvede".

4. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "ai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "al Consorzio unico di bonifica".

5. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "ai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "al Consorzio unico di bonifica".

Art. 11
(Modificazione all'art. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/2004, le parole: "dei consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "del Consorzio unico di bonifica".

Art. 12
(Modificazioni all'art. 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"1. L'Assemblea si compone di una unica sezione elettorale a cui appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso."


2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La sezione elettorale è suddivisa in fasce di contribuzione ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto."

Art. 13
(Modificazione all'art. 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, di cui quattro eletti dall'Assemblea dei



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

consorziati ed uno nominato dal Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali.”.

Art. 14

(Modificazione all'art. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2004, le parole: “, da due membri effettivi e due supplenti” sono sostituite dalle seguenti: “e da due membri effettivi”.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. La nomina avviene previ accordi fra le Regioni interessate.”.

Art. 15

(Modificazioni all'art. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 30/2004, le parole: “I consorzi di bonifica hanno” sono sostituite dalle seguenti: “Il Consorzio unico di bonifica ha”.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 30/2004, le parole: “dai consorzi” sono sostituite dalle seguenti: “dal Consorzio unico di bonifica”.

Art. 16

(Modificazioni all'art. 19)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004, le parole: “dei consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “del Consorzio unico di bonifica”.

2. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004, le parole: “I consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approvano” sono sostituite dalle seguenti: “Il Consorzio unico di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approva” e le parole: “dai consorzi” sono sostituite dalle seguenti: “dal Consorzio unico di bonifica”.

3. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004, le parole: “i consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “il Consorzio unico di bonifica”.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 17**
(Modificazione all'art. 20)

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 30/2004, le parole: "I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, devono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consorzio unico di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile deve".

Art. 18
(Integrazione alla l.r. 30/2004)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:


"Art. 20 bis
(Concorso della Regione nella contribuzione)

1. In attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e al fine di attuare la semplificazione amministrativa, non sono tenuti al pagamento del contributo consortile i contribuenti che risultano iscritti al catasto del consorzio per gli immobili con contribuzione di importo inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, quale soglia di economicità di riscossione.

2. La Giunta regionale concede al Consorzio unico di bonifica un finanziamento annuale nel limite massimo della minore contribuzione consortile conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l'appartenenza alla fascia di rappresentanza conseguente alla approvazione del piano di classifica di cui all'articolo 19.

4. La Giunta regionale definisce i costi standard di funzionamento del consorzio. Il rispetto di tali parametri costituisce l'elemento di riferimento per la erogazione annuale del finanziamento previsto al comma 2."



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 19***(Modificazione all'art. 21)*

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 30/2004, le parole: "dai consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consorzio unico di bonifica" e le parole: "ed i consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "ed il Consorzio unico di bonifica".

Art. 20*(Modificazioni all'art. 22)*

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 30/2004, le parole: "i consorzi di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "il Consorzio unico di bonifica".

2. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 30/2004, le parole: "i consorzi di bonifica possono" sono sostituite dalle seguenti: "il Consorzio unico di bonifica può".

Art. 21*(Modificazioni all'art. 24)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 30/2004, le parole: "i consorzi di bonifica agiscono" sono sostituite dalle seguenti: "il Consorzio unico di bonifica agisce".

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 30/2004, le parole: "I consorzi di bonifica assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consorzio unico di bonifica assicura".

3. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 30/2004, le parole: "I consorzi di bonifica garantiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consorzio unico di bonifica garantisce".

4. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 30/2004, le parole: "I consorzi si avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consorzio unico di bonifica si avvale".

Art. 22*(Modificazioni all'art. 25)*


1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004, le parole: "sui consorzi di bonifica" sono

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sostituite dalle seguenti: “sul Consorzio unico di bonifica”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004, le parole: “sui consorzi di bonifica” sono sostituite dalle seguenti: “sul Consorzio unico di bonifica”.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004, le parole: “dei consorzi” sono sostituite dalle seguenti: “del Consorzio unico di bonifica”.

**Art. 23**

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, sentite le Regioni limitrofe interessate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione degli atti necessari alla fusione del Consorzio di bonifica Tevere-Nera, del Consorzio di bonifica Valle di Chiane romana e Val di Paglia e del Consorzio di bonificazione umbra nel Consorzio unico di bonifica di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2004, così come sostituito dalla presente legge.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 è costituito il Consorzio unico di bonifica di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2004 così come sostituito dalla presente legge, e sono nominati i relativi organi.

3. Fino alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio unico di bonifica di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2004, così come sostituito dalla presente legge, il Consorzio medesimo è amministrato congiuntamente dai Presidenti del Consorzio di bonifica Tevere-Nera, del Consorzio di bonifica Valle di Chiane romana e Val di Paglia e del Consorzio di bonificazione umbra.


4. Fino alla nomina del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio unico di bonifica di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2004, così come sostituito dalla presente legge, il Collegio medesimo è composto dai Presidenti del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 la Giunta regionale può revocare il conferimento delle funzioni di competenza regionale indicate dall'art. 12 della l.r. 30/2004.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 24**
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 20 bis comma 2 (Concorso della Regione nella contribuenza), si farà fronte, a partire dal 2012, con lo stanziamento che sarà previsto nell'Unità previsionale di base, di nuova istituzione, 07.1.020 denominata "Finanziamento Consorzio unico di bonifica", cap. 3911 (n.i.);


2. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità la quantificazione della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.





Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 30 "Norme in materia di bonifica".

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 04/10/11

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI





Regione Umbria
Giunta Regionale



Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 "Norme in materia di bonifica".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 04/10/2011

Assessore Gianluca Rossi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 10 OTT. 2011
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 1133 del 04 OTT. 2011